PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

ARCHIMEDE S.P.A.

in

NET INSURANCE S.P.A.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter cod. civ.

PREMESSA

A. I consigli di amministrazione delle società Net Insurance S.p.A. ("**Net Insurance**" e/o "**Incorporante**") e Archimede S.p.A. ("**Archimede**" e/o "**Incorporanda**") hanno redatto il presente progetto di fusione ("**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di Archimede in Net Insurance ("**Fusione**"), con i seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso:

A. statuto sociale di Net Insurance attualmente vigente ("**Statuto Vigente Net Insurance**");

B. statuto sociale che Net Insurance adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione ("**Nuovo Statuto Net Insurance**");

C. regolamento Warrant che Net Insurance adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione ("**Regolamento Warrant Net Insurance**").

B. Archimede è una società d'investimento (c.d. "*special purpose acquisition company*" – SPAC), costituita in Italia in data 21 febbraio 2018, che ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e, di altre forme di potenziale aggregazione di Archimede stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie Archimede sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente "**Data di Inizio delle Negoziazioni**", la "**Quotazione**" e l'"**AIM Italia**" o "**AIM**") attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"**Operazione Rilevante**"), nonché la relativa realizzazione e/o perfezionamento ("**Data di efficacia dell'Operazione Rilevante**") con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale di Archimede, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, Archimede potrà, tra l'altro, acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti, ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla data del presente Progetto di Fusione, Archimede ha emesso n. 4.700.000 azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie Archimede**"), n. 100.000 azioni speciali ("**Azioni Speciali Archimede**") e n. 470.000 warrant denominati "Warrant Archimede S.p.A." ("**Warrant Archimede**").

Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali Archimede sono interamente detenute da Andrea Battista, domiciliato in Milano, viale Luigi Majno, 45, codice fiscale BTTNDR69H26H501S ("**Andrea Battista**"), Giampiero Stefano Rosmarini, domiciliato in Milano, viale Luigi Majno, 45, codice fiscale RSMGPR46E06H037H ("**Giampiero Rosmarini**") e Matteo Federico Carbone, domiciliato in Milano, viale Luigi Majno, 45,

codice fiscale CRBMTF79L02M109R ("**Matteo Carbone**") (congiuntamente "**I Promotori**") come segue:

- ✓ Andrea Battista detiene n. 51.000 Azioni Speciali Archimede, corrispondenti al 51,00% delle Azioni Speciali Archimede;
- ✓ Giampiero Rosmarini detiene n. 47.500 Azioni Speciali Archimede, corrispondenti al 47,50% delle Azioni Speciali Archimede;
- ✓ Matteo Carbone detiene n. 1.500 Azioni Speciali Archimede, corrispondenti al 1,50%delle Azioni Speciali Archimede.

A far data dal 17/05/2018, le Azioni Ordinarie Archimede e i Warrant Archimede sono stati ammessi alle negoziazioni su Aim Italia e in data 21/05/2018 hanno avuto inizio le negoziazioni delle Azioni Ordinarie Archimede e dei Warrant Archimede su tale mercato.

In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie Archimede sono stati raccolti Euro 47.000.000 (quarantasettemilioni/00) – pari alle somme versate per liberare le Azioni Ordinarie Archimede emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 5/04/2018 – ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Conformemente a quanto previsto nell'art. 6 dello statuto sociale di Archimede, le somme così raccolte sono state depositate sul conto corrente aperto presso Banca Sistema, IBAN IT81A0315801600CC1010057341, intestato a SPAFID CONTO FIDUCIANTE N. 300508, in parte investiti in buoni di risparmio aperti sul conto corrente n. 09000/1000/175907 aperto presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. intestato a SPAFID SPA – C.F. 300508, ed in parte investite in una polizza Aviva Life, polizza n. 7.204.148, Spafid S.p.A. (tali conti correnti ed investimenti sono denominati congiuntamente, "**Conto Corrente Vincolato**") e possono essere utilizzate previa autorizzazione dell'assemblea, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto sociale di Archimede; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di Archimede.

C. Net Insurance è una società costituita in Italia in data 23/05/2000.

D. Alla data odierna, il capitale sociale di Net Insurance deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 6.855.328 (seimilioniottocentocinquantacinquemilatrecentoventotto/00), diviso in n. 6.855.328 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

E. A far data dal 17/12/2013, le azioni ordinarie di Net Insurance sono state ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM. Le negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance sono incominciate in data 19/12/2013.

F. Come reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso in data 18 giugno 2018, Archimede, Andrea Battista, Net Insurance e Arturo Amato, Niccolò Amato, Renato Giulio Amato, Giuseppe Romano Amato, Alfredo Rocchi e Prealpina Investimenti S.r.l.(i "**Soci NET**") hanno sottoscritto un accordo quadro ("**Accordo Quadro**"), con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante the prevede, *inter alia* (i) l'acquisto da parte di Archimede di n.

2.056.597 azioni di Net Insurance attualmente di titolarità dei Soci NET (pari al 30% del capitale sociale di NET Insurance meno un'azione) e (ii) in un momento per quanto possibile immediatamente successivo, la Fusione

G. È previsto che l'assemblea degli azionisti di Archimede che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione in sede straordinaria, sia altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

(i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con Net Insurance;

(ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini: (a) della Operazione Rilevante con Net Insurance e (b) della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di Archimede del presente Progetto di Fusione con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto Net Insurance.

H. È previsto nell'Accordo Quadro che l'assemblea degli azionisti di Net Insurance sia chiamata ad approvare in un unico contesto:

(i) il Progetto di Fusione, con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto Net Insurance e il Regolamento Warrant Net Insurance;

(ii) un aumento di capitale scindibile per massimi Euro 10.228.800 mediante emissione di massime n. 10.228.800 azioni a servizio del concambio delle Azioni Ordinarie Archimede e delle Azioni Speciali Archimede ("**Aumento di Capitale per Concambio**") e, in particolare, mediante emissione di massime n. 10.015.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione ("**Azioni Ordinarie Net Insurance**") e di n. 213.100 azioni speciali Net Insurance con diritti e privilegi disciplinati dall'art. 5 del Nuovo Statuto Net Insurance ("**Azioni Speciali Net Insurance**") (convertibili, secondo quanto *infra* indicato, in massime n. 1.491.700 Azioni Ordinarie Net Insurance), restando inteso che, a norma dell'art. 2504-ter cod. civ., non verranno assegnate Azioni Ordinarie Net Insurance in sostituzione delle eventuali Azioni Ordinarie Archimede che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci Archimede, siano oggetto di riacquisto e che pertanto tali Azioni Ordinarie Archimede s'intenderanno annullate senza concambio;

(iii) l'emissione di massimi n. 2.003.140 warrant Net Insurance ("**Warrant Net Insurance**"), disciplinati dal Regolamento Warrant Net Insurance, di cui: (a) n. 1.001.570 Warrant Net Insurance di nuova emissione da attribuire ai titolari dei Warrant Archimede così come individuato al paragrafo 3 del presente documento ("**Warrant Net Insurance in Concambio**"), (b) massimi n. 1.001.570 Warrant Net Insurance da assegnarsi gratuitamente ai soggetti che, alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fossero titolari di Azioni Ordinarie Archimede (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie Archimede in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) così come individuato al paragrafo 3 del presente documento ("**Warrant Net Insurance Integrativi**") e ;

(iv) l'emissione di massime numero 2.003.140 azioni ordinarie di Net Insurance senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 1,00 (1/00) per ciascuna azione ("**Aumento di Capitale per Conversione**"), da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Net Insurance in conformità al Regolamento Warrant Net Insurance.

I. La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

PARAGRAFO 1)

Società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, co. 1, n. 1, cod. civ.)

Incorporante

Denominazione: Net Insurance S.p.A.

Sede Legale: Roma, Via Guattani n. 4

Codice Fiscale, Partita Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Roma: 06130881003

Capitale Sociale: Euro 6.855.328,00 (seimilioniottocentocinquantacinquemilatrecentoventotto/00), diviso in n. 6.855.328 azioni prive di indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**").

Alla data del presente Progetto di Fusione, gli azionisti di NET Insurance con una partecipazione superiore al 5% del capitale, sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 5-*ter* del vigente statuto di Net Insurance sono i seguenti:

Azionisti	**Numero di Azioni**	**Quota % su capitale sociale**
Amato Giuseppe Romano	1.138.125	16,6%
Amato Francesca Romana	748.569	10,92%
Amato Renato Giulio	647.535	9,45%
Swiss Re Direct Investment Company Ltd.	600.000	8,75%
Prealpina Investimenti S.r.l.	497.654	7,26%

Veneto Banca S.p.A.	463.200	6,76%
Amato Arturo	446.756	6,52%
Rocchi Alfredo	399.233	5,82%

Incorporanda

Denominazione: Archimede S.p.A.

Sede Legale: Milano, viale Majno n. 45

Codice Fiscale, Partita Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 10245670962

Capitale Sociale: Euro 48.000.000,00 (quarantottomilioni/00), diviso in n. 4.700.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e n. 100.000 Azioni Spedali Archimede, tutte prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**").

Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali Archimede sono detenute dai Promotori come segue:

- Andrea Battista detiene n. 51.000 Azioni Speciali Archimede, corrispondenti al 51,00% delle Azioni Speciali Archimede;
- Giampiero Rosmarini detiene n. 47.500 Azioni Speciali Archimede, corrispondenti al 47,50% delle Azioni Speciali Archimede;
- Matteo Carbone detiene n. 1.500 Azioni Speciali Archimede, corrispondenti al 1,50% delle Azioni Speciali Archimede.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali Archimede si rinvia allo statuto sociale di Archimede disponibile sul sito internet www.archimedespac.com (Sezione Corporate Governance Documenti Societari).

Inoltre, l'Assemblea straordinaria di Archimede del 5/04/2018 ha deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 9.400.000 (novemilioniquattrocentomila/00), mediante emissione di massime numero 940.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 10 (dieci/00) per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Archimede entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di cinque anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, in conformità al relativo regolamento approvato dalla medesima Assemblea ("**Regolamento Warrant Archimede**").

I Warrant Archimede sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie Archimede cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant Archimede sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione n. 470.000 Warrant Archimede ammessi alle negoziazioni sull'AIM e, in conformità al Regolamento Warrant Archimede, dovranno essere emessi ulteriori massimi numero 470.000 warrant, da assegnarsi ai soggetti che saranno azionisti di Archimede alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie Archimede in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) nel rapporto di n. 1 warrant dell' Incorporante ogni n. 10 Azioni Ordinarie Archimede dagli stessi detenute.

Per informazioni sulle caratteristiche dei Warrant ARCHIMEDE si rinvia al Regolamento Warrant Archimede disponibile sul sito internet di Archimede www.archimede.it (Sezione Corporate Governance - Documenti Societari).

Per la trasmissione delle Regulated Information, Archimede si avvale del circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano Piazza degli Affari n. 6.

PARAGRAFO 2)

Statuto della Incorporante (art. 2501-ter, co. 1, n. 2, cod. civ.)

Si acclude sub Allegato A al Progetto di Fusione lo Statuto Vigente Net Insurance.

Con l'approvazione del Progetto di Fusione l'assemblea di Net Insurance sarà chiamata a deliberare l'adozione, con efficacia dalla data di decorrenza degli effetti delle Fusione indicata nell'atto di Fusione, del Nuovo Statuto Net Insurance allegato al Progetto di Fusione quale Allegato B.

Si espongono qui di seguito le principali proposte di modifica recepite nel Nuovo Statuto Net Insurance rispetto allo Statuto Vigente Net Insurance.

Nuovo art. 4 (Capitale sociale e azioni): si propone:

- la modifica dell'entità del capitale sociale a seguito dell'Aumento di Capitale per Concambio e dell'Aumento di Capitale per Conversione quali descritti nella Premessa al Progetto di Fusione;
- la suddivisione del capitale sociale in n. 2 categorie di azioni prive di valore nominale:
  1) Azioni Ordinarie Net Insurance;
  2) Azioni Speciali Net Insurance, convertibili in azioni ordinarie ai termini e alle condizioni infra meglio descritte;
- la sottoposizione di tutte le azioni al regime di dematerializzazione e l'immissione nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF;
- che le Azioni Ordinarie Net Insurance abbiano le seguenti caratteristiche:
  a) siano liberamente trasferibili ai sensi di legge;
  b) siano ammesse alla negoziazione, ai sensi della normativa vigente, sull'AIM;
- che le Azioni Speciali Net Insurance abbiano le seguenti caratteristiche:
  a) siano liberamente trasferibili ai sensi di legge;
  b) siano prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società;

c) attribuiscano il diritto, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali della Società;

d) siano escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la NET Insurance deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di entrata in vigore del Nuovo Statuto Net Insurance mentre attribuiscano ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

e) in caso di scioglimento della Società, attribuiscano ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;

f) siano convertite in azioni ordinarie, dietro richiesta dei titolari al ricorrere degli eventi sotto indicati, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione gratuita n. 7 (sette) azioni ordinarie, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:

   (i) nella misura di tre decimi delle Azioni Speciali Net Insurance detenute da ciascun azionista e decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di entrata in vigore del Nuovo Statuto Net Insurance;

   (ii) nella misura di tre decimi delle Azioni Speciali Net Insurance detenute da ciascun azionista nel caso in cui, (a) nei 48 (quarantotto) mesi dalla data di entrata in vigore del Nuovo Statuto Net Insurance, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie NET Insurance negoziato sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 15% rispetto al Prezzo di Riferimento delle Azioni Speciali Net Insurance (come definito infra, al paragrafo 3 del presente documento) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;

   (iii) nella misura di tre decimi delle Azioni Speciali Net Insurance detenute da ciascun azionista nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Net Insurance negoziato sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 30% rispetto al Prezzo di Riferimento delle Azioni Speciali Net Insurance e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;

   (iv) nella misura di un decimo delle Azioni Speciali Net Insurance detenute da ciascun azionista nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Net Insurance negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 50% rispetto al Prezzo di Riferimento delle Azioni Speciali Net Insurance e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;

g) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sia riconosciuto a tutti i soci di NET Insurance (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni, siano azioni ordinarie o Azioni Speciali

Net Insurance da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

h) Nel caso in cui la NET Insurance partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero incorporante, i titolari delle Azioni Speciali Net Insurance avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.

PARAGRAFO 3)

Rapporto di cambio (art. 2501-ter, co. 1, n. 3, cod. civ.)

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater, cod. civ.: quanto a Net Insurance, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 approvato dall'assemblea del 30 aprile 2018 e, quanto a Archimede, la situazione patrimoniale di Archimede al 31 maggio 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2018.

I Consigli di Amministrazione di Net Insurance e Archimede hanno convenuto il criterio di determinazione del rapporto di cambio, illustrato anche nelle relazioni degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art.2501-quinquies, cod. civ.,
Il rapporto di cambio ("**Rapporto di Cambio**") è stato stabilito in misura pari a 2,131 Azioni Ordinarie NET Insurance per ogni 1 Azione Ordinaria Archimede.
Il Rapporto di Cambio, fisso e invariabile, sarà utilizzato per individuare il numero di azioni Net Insurance da attribuire ai detentori di azioni Archimede. In particolare:

- Per ogni Azione Ordinaria Archimede saranno attribuite un numero di Azioni Ordinarie Net Insurance pari al Rapporto di Cambio;
- Per ogni Azione Speciale Archimede saranno attribuite un numero di Azioni Speciali Net Insurance pari al Rapporto di Cambio.

Il Rapporto di Cambio sarà utilizzato anche per individuare il numero di Warrant Net Insurance in Concambio da assegnare ai detentori di Warrant Archimede. In particolare, ad ogni Warrant Archimede saranno attribuiti un numero di Warrant Net Insurance in Concambio pari al Rapporto di Cambio. Il Rapporto di Cambio deve essere utilizzato anche per individuare il numero di Warrant Net Insurance Integrativi da assegnare ai soggetti che, alla data di efficacia della Fusione, fossero titolari di Azioni Ordinarie Archimede (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie Archimede in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso). In particolare, per ogni 10 Azioni Ordinarie Archimede detenute il giorno precedente alla data di efficacia della Fusione (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie Archimede in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) saranno attribuiti un numero di Warrant Net Insurance Integrativi pari al Rapporto di Cambio.
Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Net Insurance, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare. Non sono previsti conguagli in danaro.

Lo strike price dei Warrant Net Insurance ("**Strike Price**"), determinato in applicazione del Concambio e con arrotondamento al secondo decimale, sarà pari a Euro 4,69. Il medesimo valore costituirà il "Prezzo di Riferimento delle Azioni Speciali". L'eventuale riduzione dello Strike Price al verificarsi di determinati eventi, da comunicarsi a cura di NET Insurance, è delineato nel regolamento dei Warrant Net Insurance.

Si segnala che verrà presentata istanza congiuntamente dalle società partecipanti alla Fusione al Tribunale di Roma per la designazione di un esperto comune incaricato di redigere la relazione di congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ.

PARAGRAFO 4)

Modalità di assegnazione della Incorporante (art. 2501-ter ; co. 1, n. 4, cod. civ.)

4.1 Modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà (i) all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie Archimede e di tutte le Azioni Speciali Archimede rappresentanti l'intero capitale sociale di Archimede, che saranno concambiate, rispettivamente, con Azioni Ordinarie Net Insurance (fermo restando che, a norma dell'art. 2504-ter cod. civ., non verranno assegnate Azioni Ordinarie Net Insurance in sostituzione delle eventuali Azioni Ordinarie Archimede che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci Archimede, siano oggetto di riacquisto e non di ricollocamento e che pertanto tali Azioni Ordinarie Archimede s'intenderanno annullate senza concambio) e Azioni Speciali Net Insurance secondo il citato rapporto di cambio determinato in relazione a quanto indicato al paragrafo 3, nonché (ii) all'annullamento di tutti i Warrant Archimede già in circolazione, fermo restando che saranno assegnati Warrant Net Insurance in concambio ai portatori di Warrant Archimede alla data di efficacia della Fusione, nella misura indicata al paragrafo 3.

L'annullamento di tali titoli comporterà, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, le Azioni Ordinarie Archimede e i Warrant Archimede che gli stessi verranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM. Gli azionisti ordinari di Archimede e i titolari di Warrant Archimede riceveranno rispettivamente Azioni Ordinarie Net Insurance e Warrant Net Insurance in Concambio negoziati sull'AIM secondo le proporzioni sopra descritte.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio e dei titolari dei Warrant Archimede per le operazioni di emissione dei nuovi Warrant Net Insurance in Concambio.

Le azioni ordinarie di Net Insurance, le Azioni Speciali Net Insurance e i Warrant Net Insurance in Concambio saranno messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partite dal primo giorno Lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Net Insurance www.netinsurance.it.

Alla data del Progetto di Fusione, Archimede non detiene azioni proprie, e così pure Net Insurance. Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie Net Insurance, delle Azioni Speciali Net Insurance e dei Warrant Net Insurance in esecuzione della Fusione saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

4.2 Diritto di recesso dei soci Archimede

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ., in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Net Insurance implicherà per gli azionisti ordinari di Archimede: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, let. a) e comma 2, let. a) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Archimede sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del cod. civ. e in conformità al disposto dell'art. 7 dello statuto sociale di Archimede il quale prevede che "ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, (incluso l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437 ter, comma 6, cod. civ.), dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437 ter, commi 2 e 4, cod. civ., della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato"

Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Archimede sarà reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberate in merito agli oggetti sopra indicati, a norma dell'art. 2437-ter, comma 5, cod. civ., anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Archimede www.archimedespac.com (Sezione Investor Relations - Comunicati Stampa Istituzionali).

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del provvedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito Internet di Archimede www.archimedespac.com (Sezione Investor Relations - Comunicati Stampa Istituzionali), contestualmente all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari relative agli oggetti sopra indicati.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

PARAGRAFO 5)

Data dalla quale le azioni di Net Insurance assegnate in concambio partecipano agli utili (art. 2501-ter ; co. 1, n. 5, cod. civ.)

Le Azioni Ordinarie Net Insurance assegnate in concambio delle Azioni Ordinarie Archimede avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i diritti previsti nel Nuovo Statuto Net Insurance.

Le Azioni Speciali Net Insurance assegnate in concambio delle Azioni Speciali Archimede continueranno ad essere escluse dal diritto di percepire gli utili di cui l'Incorporante deliberi la distribuzione fino al 48° (quarantottesimo) mese dalla data di efficacia della Fusione, mentre attribuiranno ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili (si veda l'Art. 5 del Nuovo Statuto Net Insurance).

PARAGRAFO 6)

Effetti tributari (art. 172, commi I e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti, né per le società partecipanti né per i soci. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale.

PARAGRAFO 7)

Data di decorrenza degli effetti della Fusione (art. 2501-ter, co. 1, n. 6, cod. civ.; art. 172, comma 9, Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

La Fusione, ai fini civilistici, contabili e fiscali, sarà efficace dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis cod. civ,

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dalla data di efficacia indicata nell'atto di fusione. Gli effetti fiscali decorreranno dalla medesima data se l'atto di fusione verrà stipulato entro il 31 dicembre 2018 o dal primo giorno dell'esercizio sociale se l'atto di fusione verrà stipulato nel 2019.

PARAGRAFO 8)

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari a favole degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, co. 1, nn. 7-8, cod. civ.)

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, fatta eccezione per i titolari delle Azioni Speciali Archimede i quali riceveranno, in concambio delle stesse Azioni Speciali Archimede, Azioni Speciali Net Insurance.

Nel quadro della Fusione, Net Insurance emetterà i Warrant Net Insurance che saranno disciplinati dal Regolamento Warrant Net Insurance, predisposto in maniera sostanzialmente conformemente al regolamento che disciplina i Warrant Archimede, salvo che (i) per l'adeguamento delle espressioni non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Warrant Net Insurance) dell'Operazione Rilevante con Net Insurance e (ii) per l'eventuale riduzione dello Strike Price al verificarsi di determinati eventi, da comunicarsi a cura di NET Insurance, come meglio delineato nel regolamento dei Warrant Net Insurance. I Warrant Net Insurance saranno: (i) in parte Warrant Net Insurance in Concambio assegnati ai titolari di Warrant Archimede nel rapporto specificato al paragrafo 3 del presente documento (ii) parte Warrant Net Insurance Integrativi assegnati gratuitamente ai soggetti che, alla data di efficacia della Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie Archimede (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e intendendosi indusi coloro the si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie Archimede in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) in misura individuata al paragrafo 3 del presente documento.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso di Azioni Speciali Archimede.

PARAGRAFO 9)

Presupposti ed efficacia della Fusione

Di comune intesa tra Archimede e Net Insurance, l'atto di Fusione sarà sottoscritto e la Fusione avrà efficacia sul presupposto che non si verifichi alcuno dei seguenti eventi:

a) mancata esecuzione dell'acquisto da parte di Archimede di n. 2.056.597 azioni di Net Insurance attualmente di titolarità dei Soci NET (pari al 30% del capitale sociale di NET Insurance meno un'azione). A tal proposito si segnala che l'esecuzione del predetto acquisto è anch'esso sottoposto a determinate condizioni sospensive e risolutive;

b) esercizio del diritto di recesso spettante ai soci di Archimede ai sensi del suo statuto sociale o le opposizioni dei creditori di Archimede che comporterebbero, rispettivamente, una volta espletati i meccanismi di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile o pagati i creditori opponenti, l'esborso, da parte di Archimede, di un importo tale per cui i proventi del collocamento pari ad Euro 47.000.000,00 (quarantasette milioni/00) – dedotti tutti i costi, ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari di Archimede – divenissero inferiori ad Euro 42.000.000 (quarantadue milioni/00);

c) opposizioni dei creditori di Net Insurance che comporterebbero, una volta pagati i creditori opponenti, l'esborso da parte di Net Insurance di un importo uguale o superiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

PARAGRAFO 10)

Istanza di autorizzazione IVASS

Archimede e Net Insurance, presenteranno istanza congiunta di autorizzazione ad IVASS ai sensi dell'articolo 201, comma 1, del D. Lgs n. 209/2005, come successivamente integrato e modificato, recante il "Codice delle Assicurazioni", il "**CAP**") e dell'art. 23, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 14/2008, come successivamente integrato e modificato. Tale documento recherà altresì in forma unita, come concordato con l'Autorità, le ulteriori istanze di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (come definita dal CAP) non inferiore al 30% meno una azione del capitale sociale di Net Insurance (nonché una partecipazione qualificata indiretta nella controllata Net Insurance Life S.p.A., quest'ultima anche, per brevità, "**Net Life**") da parte di Archimede e Andrea Battista (nel caso di quest'ultimo, per esercizio della cd. "influenza notevole").

Per quanto concerne la struttura della suddetta istanza – una bozza della quale risulta peraltro allegata all'Accordo Quadro – essa fornisce;

a) informazioni in merito agli istanti (*i.e.*, come sopra precisato, Archimede, Andrea Battista e la Società);
b) una descrizione delle principali caratteristiche e obiettivi dell'Operazione Rilevante;
c) una descrizione degli assetti azionari e delle *corporate governance* di Net Insurance e di Net Life a seguito del perfezionamento dell'Operazione Rilevante;

alcune dichiarazioni finali da rendere da parte degli Istanti in ossequio alle previsioni applicabili.

PARAGRAFO 11)

Altre informazioni

Come noto Archimede subito prima della stipula dell'atto di fusione procederà all'acquisto di nr. 2.056.597 Azioni Ordinarie Net Insurance. Per effetto della fusione inversa Net Insurance, società risultante dalla fusione, risulterà detenere il medesimo numero di azioni proprie. Di conseguenza si provvederà alla costituzione di apposita riserva vincolata nel netto patrimoniale di Net Insurance.

MILANO, lì 18/06/2018

Firme

Allegati:

- Nuovo Statuto Net Insurance
- Regolamento Warrant Net Insurance

ROMA, lì 18/06/2018

NET INSURANCE S.p.A.
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dott. Giuseppe CARUSO

STATUTO SOCIALE

Edizione **XXX 2018**

Sede – Oggetto – Durata

Art. 1) Denominazione

La Società è denominata "NET INSURANCE S.p.A.".

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Roma.

La Società, nelle forme a volta a volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

Art. 3) Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e

della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.

Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la società può prestare fideiussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.

Art. 4) Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e può essere prorogata.

Capitale – Azioni – Obbligazioni

Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni

Il capitale sociale ammonta a Euro 17.084.128 (diciassettemilioniottantaquattromilacentoventotto/00) ed è diviso in n. 16.871.028 (sedicimilioniottocentosettantunomilaventotto) azioni ordinarie e n. 213.100 (duecentotredicimilacento) azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento AIM").

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(b) attribuiscono il diritto, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali della Società;

(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla dalla data di efficacia del presente Statuto mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(e) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;

(f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione gratuita n. 7 azioni ordinarie, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:

(i) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia del presente Statuto;

(ii) nella misura di n. 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali nel caso in cui, (a) nei 48 (quarantotto) mesi dalla data di efficacia del presente Statuto, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 15% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 5,40 (cinque euro e quaranta centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;

(iii) nella misura di n 63.930 (sessantatremilanovecentotrenta) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 30% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 6,10 (sei euro e dieci centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;

(iv) nella misura di n 21.310(ventunomilatrecentodieci) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 50% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 7,04 (sette euro e quattro centesimi) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione.

Al ricorrere delle condizioni di cui ai punti (i), (ii), (ii), (iv) le azioni ordinarie oggetto di conversione saranno emesse dalla Società su richiesta dei titolari di azioni speciali che ne abbiano diritto.

In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni, siano azioni ordinarie o azioni speciali da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda, ovvero incorporante, i titolari delle azioni speciali avranno diritto di

ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

E' ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.

E' stato deliberato un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.

Art. 5-bis) Richiamo della disciplina in materia di Offerta Pubblica di Acquisto

obbligatoria

Qualora le azioni siano negoziate sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina OPA Richiamata"). La Disciplina OPA Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina OPA Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le società, i loro Azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Art. 5 ter) Partecipazione al capitale

Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi previsti da leggi e regolamenti per la partecipazione al capitale di società esercenti attività assicurativa, a partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia – la normativa in materia di trasparenza e informativa prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni

di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

Assemblea

Art. 6) Assemblea

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci ("Assemblea"), sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sui quotidiani "Il Quotidiano Nazionale", "Il Messaggero", "Milano Finanza", alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Sinchè le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento AIM Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota

Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sinchè le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione AIM Italia, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto nel termine previsto dalle legge e/o dai regolamenti da computarsi con

riferimento all'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Art. 8) Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli Azionisti o i Sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

Amministrazione

Art. 9) Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette.

Almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche gli azionisti di azioni ordinarie o speciali che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque percento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.

Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovrà contenere ed

espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti d'indipendenza e non potrà essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari ad uno e comunque tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera

inerente la determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").

I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la

composizione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge,

assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

La stessa procedura si applicherà *mutatis mutandis* qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione,

ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

Art 10) Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza

spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.

Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima dì quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza. La

convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovi il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C.:

L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.

Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza di voti dei presenti intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;

- delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Institori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

- nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;

- istituire comitati consultivi, anche di natura endoconsiliare, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento.

I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'attribuzione e/o all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.

Art. 14) Compensi agli Amministratori

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori investiti di particolari cariche, è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 15) Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

Art. 15/bis) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Ove la legge lo richieda o l'assemblea lo decida, è nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti

Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere dell'organo di controllo.

Sindaci

Art. 16) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente e da due Sindaci supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, che, a maggioranza qualificata, designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni

previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque percento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre),

devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste

diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero),

verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia

di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Art. 17) Attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale

Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

Rappresentanza legale

Art. 18) Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Bilancio

Art. 19) Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.

Art. 20) Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 21) Acconti su dividendo

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

Liquidazione

Art. 22) Liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.

Disposizioni generali

Art. 23) Domicilio degli Azionisti.

Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 24) Norme di Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.

REGOLAMENTO DEI "WARRANT NET INSURANCE S.P.A."

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"**Accordo Quadro**" indica l'accordo quadro sottoscritto in data 18 giugno 2018 tra l'Emittente, Archimede S.p.A., il dott. Andrea Battista e taluni soci dell'Emittente volto a regolare, *inter alia*, l'operazione di fusione per incorporazione di Archimede S.p.A. nell'Emittente.

"**AIM Italia**" indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

"**Archimede S.p.A.**" indica Archimede S.p.A., con sede in Milano Viale Majno 45, incorporata in Net Insurance S.p.A. alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante.

"**Azioni Ordinarie**" indica le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare negoziate sull'AIM Italia.

"**Azioni di Compendio**" indica le massime 2.003.140 Azioni dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"**Borsa**" indica Borsa Italiana S.p.A.

"Comunicazione al Mercato IAQ" indica la comunicazione al Mercato dell'Emittente con la quale la stessa rende noti la somma e i termini di esercizio dello Strike Price Adjusted laddove ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'Importo Accordo Quadro.

"Consiglio di Amministrazione" indica il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

"**Documento di Ammissione**" indica il documento di ammissione per l'ammissione a negoziazione dei Warrant su AIM Italia e pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

"**Data di Avvio delle Negoziazioni**" indica il 21 maggio 2018, ovverosia la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Archimede sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"**Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante**" indica la data di efficacia civilistica della fusione per incorporazione di Archimede in NET che sarà indicata nell'atto di fusione.

"**Data Ultima di Esercizio Adjusted**" indica la data (inclusa) della scadenza del quarantaduesimo mese dalla Data di Efficacia dell' Operazione Rilevante.

"**Emittente**" indica Net Insurance S.p.A., con sede in Roma, Via Guattani n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06130881003.

"**Giorno di Borsa Aperta**" indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A..

"**Intermediario**" indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

"**Importo Accordo Quadro**" indica l'importo sino a massimi Euro 3.500.000 a carico dell'Emittente da riconoscersi ai portatori dei Warrant tramite l'aggiustamento dello Strike Price a partire dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante al verificarsi di determinati o circostanze o eventi previsti dall'Accordo Quadro e pubblicati sul sito web dell'Emittente alla sezione [Investor Relations], come comunicati dall'Emittente stessa tra la Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante sino alla Data Ultima di Esercizio Adjusted a mezzo della Comunicazione al Mercato IAQ.

"**Monte Titoli**" indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di Emittente di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"**Numero di Warrant**" indica il numero di Warrant emessi alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante (i) in concambio con i warrant già emessi da Archimede, nonché (ii)

a favore dei titolari di azioni ordinarie di Archimede per effetto dell'Operazione Rilevante.

"**Operazione Rilevante**" indica la Fusione per incorporazione di Archimede in Net Insurance

"**Periodo di Esercizio**" indica il periodo compreso tra il 7° (settimo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).

"**Periodo di Sospensione**" ha il significato attribuito all'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

"**Prezzo Strike**" indica il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio pari a Euro 4,69 (quattro/sessantanove) per Azione Ordinaria.

"**Prezzo Strike Adjusted**" indica il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio, come rettificato dal Consiglio di Amministrazione all'insorgenza di un obbligo di pagamento a carico dell'Emittente ai sensi dell'Accordo Quadro da soddisfarsi mediante riduzione del Prezzo Strike.

"**Rapporto di Esercizio**" indica il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant che, nel caso di specie, è di 1 (una) Azione Ordinaria ogni singolo Warrant.

"**Regolamento**" indica il presente Regolamento dei "Warrant Net Insurance S.p.A.".

"**Termine di Decadenza**" indica il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

"**Warrant**" indica i Warrant denominati "Warrant Net Insurance S.p.A." oggetto del presente Regolamento in virtù della delibera assunta dall'Assemblea dell'Emittente in data [•], da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2, per i quali l'Emittente in data [•] ha presentato a Borsa domanda di ammissione a negoziazione su AIM Italia.

2. Caratteristiche dei Warrant

I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data [•]. L'Assemblea nella predetta riunione del [•] ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta/00) mediante emissione di massime n. 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale.

In particolare, alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante i Warrant emessi in concambio con i warrant già emessi da Archimede, nonché i Warrant emessi a favore dei titolari di azioni ordinarie di Archimede per effetto dell'Operazione Rilevante, saranno negoziabili sull'AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie.

I Warrant sono al portatore e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

3. Termini e condizioni di esercizio

Durante il Periodo di Esercizio, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere Azioni di Compendio al Prezzo Strike ovvero – nei casi previsti dall'articolo 5 – al Prezzo Strike Adjusted.

In particolare i Warrant attribuiscono ai loro portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio per ciascun Warrant presentato, in ragione appunto di un rapporto di esercizio fisso di 1:1, contro il versamento del Prezzo Strike ovvero – nei casi previsti dall'articolo 5 – del Prezzo Strike Adjusted.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

I Warrant potranno essere esercitati in tutto o in parte durante il Periodo di Esercizio a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di

Esercizio. Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun mese di esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun mese di esercizio.

Il Prezzo Strike (ovvero – nei casi previsti dall'articolo 5 – il Prezzo Strike Adjusted) dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente dell'Emittente che sarà indicato nelle comunicazioni che l'Emittente invierà ai sensi delle disposizioni applicabili.

All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.

Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'Assemblea dell'Emittente fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

5. Prezzo Strike Adjusted

Il Prezzo Strike potrà essere ridotto dal Consiglio di Amministrazione laddove ai sensi dell'Accordo Quadro sorga a carico dell'Emittente un obbligo di riconoscere l'Importo Accordo Quadro a seguito della conseguente Comunicazione al Mercato IAQ che comporta la riduzione del Prezzo Strike (il "**Prezzo Strike Adjusted**").

Il Prezzo Strike Adjusted sarà determinato in ossequio alla seguente formula:

Prezzo Strike Adjusted = Prezzo Strike – (Importo Accordo Quadro/Numero di Warrant)

Il Prezzo Strike Adjusted sarà comunicato dall'Emittente senza indugio mediante il Comunicato al Mercato IAQ pubblicato sul sito internet dell'Emittente e diffuso via SDIR ai sensi di legge. Il Prezzo Strike Adjusted troverà applicazione a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo alla comunicazione da parte dell'Emittente e resterà valido fino al Termine di Decadenza, fermo restando che laddove sorgano successivamente uno o più ulteriori eventi che danno luogo ad obblighi di pagamento a carico dell'Emittente ai sensi dell'Accordo Quadro, con le medesime modalità previste dal presente paragrafo l'Emittente potrà comunicare un nuovo Prezzo Strike Adjusted, il quale troverà applicazione a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo alla comunicazione.

Resta inteso che il Prezzo Strike Adjusted (I) non potrà più essere applicato laddove entro la Data Ultima Esercizio Adjusted non sia intervenuta alcuna Comunicazione al Mercato IAQ e (II) in ogni caso non potrà essere inferiore a Euro 2,94 (due/novantaquattro).

6. Termine di Decadenza e estinzione dei Warrant

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

7. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale dell'Emittente

Qualora, prima del Termine di Decadenza, l'Emittente dovesse deliberare o eseguire:

(i) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni Ordinarie, anche al servizio di altri Warrant validi per la loro sottoscrizione o di

obbligazioni convertibili o con Warrant, il Prezzo Strike (ovvero, a seconda dei casi, il Prezzo Strike Adjusted) sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a (Pcum - Pex) nel quale: "Pcum" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "cum diritto" e "Pex" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "ex diritto". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;

(ii) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni Ordinarie con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del codice civile, il Prezzo Strike (ovvero, a seconda dei casi, il Prezzo Strike Adjusted) e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

(iii) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni Ordinarie, il Prezzo Strike (ovvero, a seconda dei casi, il Prezzo Strike Adjusted) sarà diminuito ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;

(iv) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni Ordinarie (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Emittente), il Prezzo Strike (ovvero, a seconda dei casi, il Prezzo Strike Adjusted) sarà aumentato ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;

(v) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni Ordinarie o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni Ordinarie, il Prezzo Strike (ovvero, a seconda dei casi, il Prezzo Strike Adjusted) e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

(vi) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia, rispettivamente, l'Emittente incorporante, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike (ovvero, a seconda dei casi, il Prezzo Strike Adjusted) saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente comma, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Emittente (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente comma) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio.

8. Comunicazioni

L'Emittente effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nonché via SDIR e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

9. Varie

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli 5 e 7, l'organo amministrativo dell'Emittente potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di Assemblea ordinaria delle società per azioni.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma.